

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **30/1985** (ECLI:IT:COST:1985:30)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **24/01/1985**

Deposito del **30/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10710**

Atti decisi:

N. 30

ORDINANZA 24 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1985

Pres. ELIA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario); degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni),

promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1977 e pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino - a seguito di ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, diretto ad accertare, in prevenzione di eventuali atti impositivi, l'insussistenza dell'obbligo del cumulo dei redditi dei coniugi, nonché della responsabilità solidale dei medesimi per le imposte rispettivamente e autonomamente dovute - ha sollevato con ordinanza 12 gennaio 1977 questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in quanto, sussistendo incertezza sull'ammissibilità, nel processo tributario, dell'azione di accertamento negativo dell'obbligazione tributaria, non sembra garantita la tutela preventiva dei diritti del cittadino in materia tributaria, con violazione dell'art. 24 della Costituzione;

b) degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, contenenti norme sul cumulo dei redditi dei coniugi e sulla responsabilità solidale dei medesimi, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 Cost. in base agli argomenti addotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1976.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, gli artt. da 1 a 7 della legge n. 576/1975 sono stati abrogati dall'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e che, inoltre, l'art. 19 della legge n. 114/1977 ha dettato norme transitorie per l'imposta relativa ai redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (da ritenere, in relazione alla natura preventiva dell'azione dei contribuenti ed al tempo di presentazione del ricorso, oggetto di contestazione nella specie);

che, pertanto, soppresso mediante ius superveniens l'istituto del "cumulo", all'esclusione della cui applicazione era strumentale l'azione di accertamento negativo, si determina la necessità di restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza sia, in ragione dell'ius superveniens, della questione sub b), che, in ragione della cennata strumentalità, della questione sub a).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.